

IL TRIBUNALE DI VITERBO

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott. Ettore Capizzi Presidente

dott. Federico Bonato Giudice

dott. Antonino Geraci Giudice rel.

ha emesso il seguente

DECRETO

letto il ricorso depositato in data 5.4.2018 con cui l'INGROSSO AGRICOLTURA CONTI FRANCESCO ha proposto una domanda ex art. 161, comma 6, l.fall., riservandosi di presentare entro l'assegnando termine una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma) o una domanda di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti;

letto il decreto del Tribunale di Viterbo del 17.04.2018 con il quale è stato assegnato al ricorrente termine di giorni 90 per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dalla legge fallimentare oppure di una domanda di omologa di un accordo di ristrutturazione dei debiti;

vista l'istanza di proroga depositata dal ricorrente in data 09.07.2018;

visto il decreto del 12.7.2018 che ha prorogato il termine sino al 14.9.2018;

vista la proposta di concordato depositata in data 14.9.2018;

visto il decreto 2.10.2018 con il quale il Tribunale ha rilevato delle criticità afferenti la proposta presentata;

rilevato che a norma dell'art. 162 L.F., come modificato dal d.lgs. 169/2007, è stata disposta la comparizione in camera di consiglio del debitore e che per tale incumbente è stato delegato il dott. Antonino Geraci;

considerato che, anche a seguito dell'audizione del debitore, permangono immutati i profili di inammissibilità rilevati con decreto del 2.10.2018;

considerato, infatti, che la proposta, con riferimento al pagamento dei mutui ipotecari contratti con la Banca di Viterbo Credito Cooperativo SCPA e Banca di Credito Cooperativo di Roma, prevede la sospensione dei pagamenti dei ratei mensili sino ad un anno dalla omologazione;

che, trascorso il periodo di moratoria annuale, la proposta non prevede il soddisfacimento integrale del credito residuo ma semplicemente il pagamento dei restanti importi dovuti secondo il piano di ammortamento originario previsto dai singoli contratti di mutuo;

ritenuto altresì che il pagamento dei creditori ipotecari secondo l'originario piano di ammortamento non sia compatibile con la previsione di cui all'art. 186 l. fall. comma 2. lettera c) in quanto non equivale ad integrale soddisfazione dei creditori ipotecari entro l'anno;

P.Q.M.



dichiara inammissibile la domanda di concordato presentata in data 5.4.2018 da INGROSSO AGRICOLTURA CONTI FRANCESCO;

Manda alla cancelleria per la comunicazione alla ricorrente, al Commissario Giudiziale e al Pubblico Ministero in sede.

Viterbo, 25.10.2018

Il Giudice rel.

Il Presidente

